

SINTESI DEL D.L. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA)
con riferimento alle disposizioni relative al 5 per mille, modifiche statutarie Terzo Settore, bilanci, consigli ed assemblee

PREMESSA

- il DPCM dell'8 marzo 2020 stabilisce la sospensione di **“tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico” (art. 1, c.1, lett. g); nello stesso decreto, si dispone ulteriormente la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato” (art. 2, c.1, lett. b);
- Pur non essendo le riunioni degli organi sociali classificabili all'interno delle “manifestazioni” propriamente dette, esse comportano lo spostamento e la riunione di diverse persone, potendo quindi essere ricomprese nel divieto descritto nelle righe precedenti;
- **il quadro normativo delineato rende quindi impossibile le riunioni degli organi sociali** (assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo, altri organi sociali) **dove sia prevista la partecipazione fisica degli individui.**

In merito al 5 PER MILLE (art. 35 comma 3bis)

L'art. 35 comma 3 bis prevede che, per il solo 2020, la possibilità, per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille, di redigere l'apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme, invece dei dodici previsti dall'articolo 8 D.Lgs. 111/2017.

In merito alle modifiche statutarie per il Terzo Settore (art. 35 commi 1 e 2)

Il **Decreto Legge 18/2020** (cosiddetto “Cura Italia”), è stato convertito in Legge che è in attesa di pubblicazione

L'art. 35 (commi 1 e 2) del decreto ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'adeguamento alla riforma del terzo settore degli statuti di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), Onlus e imprese sociali utilizzando la procedura semplificata (assemblea ordinaria).

In merito all'approvazione dei bilanci (art. 35 comma 3 e art. 106 comma 8 bis)

Il comma 3 dell'art. 35 ha prorogato sempre al 31 ottobre 2020 la scadenza per l'approvazione dei “bilanci” delle Odv, delle Aps e delle Onlus, il cui termine scade nel periodo 1° febbraio 2020-31 luglio 2020 (cioè il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, salvo ulteriori proroghe). Le Odv, le Aps e le Onlus iscritte ai rispettivi registri sono quindi legittimate a posticipare l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, derogando alle previsioni legislative (ad esempio l'art.20-bis del D.P.R. 600/1973 per le Onlus) o statutarie.

Tali disposizioni si applicano anche ad enti no profit (**diversi da Onlus, Aps e Odv**) si applicano comunque le disposizioni generali dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, che vietano come visto (almeno fino al 3 aprile 2020) la possibilità di riunire l'assemblea e gli altri organi sociali "in presenza".

Gli statuti di tali organizzazioni prevedono solitamente il **30 aprile come termine entro il quale convocare** (almeno in prima convocazione) l'**assemblea** per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'art. 106 ha introdotto il nuovo comma 8 bis invece estende l'**applicazione del termine previsto dal comma 1 del medesimo anche "alle associazioni e alle fondazioni" che non siano già Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale – (pertanto tale previsione interessa anche le associazioni sportive)**

Pertanto, in deroga agli **articoli 2364 e 2478 bis cod. civ.**, il termine per lo svolgimento della assemblea ordinaria convocata entro il periodo di vigenza della emergenza da Coronavirus è prolungato a **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

Nel caso di specie quindi si applicherà anche il **comma 2** che prevede la **possibilità di svolgimento delle assemblee anche solo mediante "mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto"**

In merito alle

RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI IN VIDEOCONFERENZA (art. 73 comma 4)

Lo stesso decreto ammette per le associazioni e le fondazioni la possibilità di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza (tramite strumenti quali ad esempio skype, hangout, zoom), e ciò **anche qualora tale modalità non sia espressamente prevista negli statuti e nei regolamenti** delle organizzazioni.

Tale possibilità è ammessa fino al termine della durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, cioè **fino al 31 luglio 2020** (salvo ulteriori proroghe).

Se un'associazione o una fondazione vuole riunire i propri organi sociali lo potrà quindi fare, sempre però **"nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati"** (ad esempio mettendo a disposizione in anticipo i materiali oggetto di discussione), che consentano al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando quindi in modo certo i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni.

Fondamentale è il rispetto del principio di simultaneità per il quale, a pena di invalidità della riunione, ogni partecipante deve poter seguire in modo adeguato la discussione, oltre che poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Vista tale particolare condizione, il verbale della riunione può essere redatto anche successivamente, con la sottoscrizione del Presidente e del verbalizzante. (oppure con la sottoscrizione del solo notaio se trattasi di atto pubblico)

ALCUNE LINEE GUIDA

Sulla base di quanto detto, cosa è opportuno fare per le associazioni e le fondazioni (comprese Odv, Aps ed Onlus) in questo periodo, in particolare con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Distinguiamo tre casi

1. **Gli enti che hanno la possibilità, i mezzi e le competenze per riunire gli organi sociali (compresa l'assemblea) in forma telematica**, rispettando i criteri delineati al paragrafo precedente, lo possono ovviamente fare, procedendo quindi all'approvazione completa del bilancio di esercizio entro i termini legali o statutari.
2. **Gli enti che non hanno invece la possibilità e i mezzi per riunire l'assemblea in forma telematica ma che invece possono procedere ad una riunione telematica del consiglio direttivo** (il quale è composto da meno persone rispetto all'assemblea, ed è quindi più gestibile), **lo possono fare, deliberando entro il 30 aprile in merito al bilancio di esercizio e posticipando l'assemblea a data da destinarsi**. Vista la situazione attuale non sembra infatti opportuno indicare una data precisa per lo svolgimento dell'assemblea, essendo preferibile subordinarla alla fine della situazione emergenziale come dichiarata dall'autorità legislativa. **Si devono comunque informare gli associati (ad esempio tramite email) del rinvio dell'assemblea** inviando loro, laddove sia stato predisposto ed approvato dal consiglio direttivo, il progetto di bilancio. Le regole per la convocazione sono le stesse di quelle previste dallo statuto per le normali riunioni dell'assemblea o del direttivo, così come i quorum costitutivi e deliberativi.
3. Infine, **per gli enti non profit che non hanno la possibilità, i mezzi o le competenze per convocare né l'assemblea né il direttivo in forma telematica**, si consiglia che **il presidente**, dopo aver preliminarmente informato e condiviso la decisione con i singoli consiglieri, **invii una comunicazione a tutti gli associati informandoli**, vista la situazione emergenziale ed il quadro normativo precedentemente esposto, che l'assemblea è rinviata a data da destinarsi. Se il progetto di bilancio è stato redatto (anche se non ancora approvato dal direttivo) è opportuno inviare anch'esso agli associati.